PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 66 del 18 610, 2008

Oggetto:Tribunale di Benevento Sez. Lavoro – Ricorso Lapalorcia Maria Rosaria c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno <u>O i luo</u> Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Prov	o Hodel mese di 6 inciale con l'intervento	dei Signori:
1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) Ing. Pompilio Forgione	- Vice Presidente	
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr. Maria Cirocco	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 02/05/08 la sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria agiva nei confronti di questa Amministrazione per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della retribuzione, la declaratoria di illegittimità della richiesta della restituzione delle somem e condanna alle spese di giudizio;

Con determina n.301/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro promosso da Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 02/05/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 301/08

Esprime parere favorevole circa la regolarità te lì	ecnica della proposta.
Esprime parere favorevole circa la regolarità c	Il Dirigente Settore Avvocatura (AVV. Vincenzo Catalano) ontabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 301/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 02/05/08 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro promosso da Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia di Benevento per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della retribuzione, la declaratoria di illegittimità della richiesta della restituzione delle somem e condanna alle spese di giudizio;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

/ /	A
Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio IANNELLA)	(Prof(Ing. Aniello Cimitile)
N. Registro Pubblicazi	one
Si certifica che la presente deliberazione è stata affi	issa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 1
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D	.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
1.9 GIU. 2008	A
	II SEGRETARIO GENERALE
IL MESSO	(Dott Glandle) OF ENERALE
	=======================================
La suestesa deliberazione è stata affissa all'A contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi 267.	······································
SI ATTESTA che la presente deliberazione è dive D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non	
n a uc hee.	
L RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE
	il Segretakio generali s
P	((Dott. Tommaso PAULUCSI)
Si certifica che la presente deliberazione è di 18.08.2000, n. 267 il giorno	venuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.v
Dichiarata immediatamente eseguibile (arti 1 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (arti 267)	
◇ E' stata revocata con atto n. del	
,	//
BENEVENTO, IÌ	>//
JENEVENTO, II	
	IL SEGRETARIO GENERALE
	(Don. Tomaso Pari) nota
Copia per	======
SETTORE <u>YVVOCHTURA</u> II	prot. n
SETTORE AVVOCATURA II II	prot. n.
SETTORE AVVOCATORA II	prot. nprot. n
SETTORE AVVOCATORA II _	prot. n.
SETTORE AVVOCATORA II _	prot. n prot. n prot. n
Copia per SETTORE AVVOCATORA II	prot. n prot. n prot. n

STUDIO LEGALE

AVV. ALDO SETTEMBRINI

Viale degli Atlantici n. 65 - 82100 BENEVENTO

Segistic Protocollo Entrata

OBBROADA OR COLARA OR COLORA OR COLORA OR COLARA OR COLARA OR COLORA OR COLO

N. Prog. Oologo

S. A. N. C. GRILLE S. GROVE. F. ...

AOO. ATOM Generale

Sez. LAVORO

KICORSO in MATERIA di LAVORO PUBBLICO

- 2 MAG 2008

Per: la sig.ra LAPALORCIA Maria Rosaria, nata a Candela (FG) il 7.06.1954 e residente in Benevento alla C.da Montecalyo n. 113, cod. fisc. LPL MRS 54H47 B584R, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Aldo Settembrini presso il cui studio elegge domicilio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65;

-ricorrente

Contro: la PROVINCIA di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., legale rapp.te;

-resistente

per

la declaratoria giudiziale di nullità e/o di annullamento e/o, comunque, di illegittimità della nota dell'Amm.ne Prov.le di Benevento - Settore Risorse Umane - prot. n. 0010697 del 4.10.2007, con la quale l'Ente datore ha comminato alla ricorrente la perdita del trattamento economico per 5 giorni, previa disapplicazione, laddove rilevante, della Circolare del Dirigente delle Risorse Umane della Provincia di Benevento n. 1/2006 e della nota del Dirigente delle Risorse Umane della Provincia di Benevento prot. n. 5035/2006.

§§§

ESPOSIZIONE dei FATTI

La sig.ra Lapalorcia, dipendente della Provincia di Benevento con mansioni di Istruttore Culturale (Area professioanle "C"), è rimasta assente dal lavoro per motivi di salute dal giorno 19 al 23 agosto 2007.

PROCURA

Avv. Aldo Settembrini

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi delego rappresentarmi e difendermi proposizione nella domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, i giudizi tutti opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e quelle esecutive. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare e transigere, con preventiva ratifica del Vostro operato. Il presente mandato è, altresì,

espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione e per eventuale riassunzione. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 65.

Li Benelento, 14.2.2008

Mosera depleres per enventice

2 9 APR. 2008

La malattia <u>veniva</u> <u>tempestivamente</u> <u>comunicata</u>, per via telefonica, all'Amm.ne datrice <u>lo stesso giorno d'inizio</u>, ossia il 19 agosto 2007, tanto è vero che la ricorrente, sebbene fuori città, era sottoposta a visita medica dall'A.S.L. n. 1 di Paola (CS) <u>il giorno 21.08.2007</u>, all'esito della quale il medico fiscale emetteva una prognosi per la lavoratrice di giorni 5 (dal 19 al 23 agosto 2007).

Quindi, la ricorrente -ammalatasi lontano dal luogo di lavoro- ha potuto logicamente inoltrare il certificato rilasciato dal medico fiscale dell'A.S.L. calabrese solamente dopo essere stata visitata da quest'ultimo: di talché ella, solo il giorno 21.08.2007, ha potuto inoltrare, mediante il servizio postale, il certificato medico attestante il suddetto periodo di malattia.

La circostanza poi che il certificato medico sia pervenuto all'Ente resistente in busta chiusa affrancata senza l'apposizione del timbro recante la data di spedizione non è un evento che può essere addebito alla lavoratrice, ma piuttosto alla Società Poste Italiane!!

Sennonché, il Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento, con nota prot. n. 0009864 del 17.09.2007, contestava alla sig.ra Lapalorcia la violazione dell'art. 21, comma 9, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 6.7.1995 per il presunto ritardo nell'invio della certificazione medica attestante lo stato di malattia, invitando, altresì, la lavoratrice a fornire per iscritto, entro giorni cinque, le motivazioni di tale ritardo.

La ricorrente faceva pervenire entro i termini assegnati le proprie giustificazioni, facendo presente di aver adempiuto all'obbligo contrattuale spedendo il certificato medico tempestivamente il giorno 21.08.2007.

Tuttavia, il Dirigente del Settore Risorse Umane disattendeva immotivatamente le controdeduzioni esposte dalla lavoratrice, sicché, con

prot. n. 0010697 del 4.10.2007 disponeva nei confronti della sig.ra Lapalorcia "la perdita del trattamento economico per 5 giorni".

La lavoratrice, pertanto, ritenendo assolutamente ingiusta la "sanzione" irrogatale, sia perché assolutamente infondata in relazione ai reali accadimenti dei fatti per cui è causa, sia perché illegittima in quanto emessa al di fuori dell'ordinario procedimento disciplinare previsto dal Contratto Collettivo di comparto e dal Regolamento per i "Procedimenti Disciplinari" approvato con Delibera di Giunta Prov.le n. 550 del 18.10.2004, chiedeva alla Direzione Provinciale del Lavoro la costituzione del Collegio di Conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 D.Lgs.vo n. 165/2001.

Si fa presente che il tentativo di conciliazione non è stato esperito poiché l'Ente Provincia non ha mai nominato il proprio rappresentante in seno al Collegio, come può rilevarsi dalla certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Tanto premesso, in ragione della manifesta ingiustizia ed illegittimità dell'avversata nota dell'Amm.ne Prov.le di Benevento - Settore Risorse Umane - prot. n. 0010697 del 4.10.2007, se ne invoca la declaratoria di nullità, e/o annullamento, ed in ogni caso l'improduttività di ogni effetto giuridico, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I

L'Amm.ne Prov.le di Benevento ha comminato inopinatamente alla lavoratrice una non ben definita sanzione di natura patrimoniale volta a punire il presunto inadempimento contrattuale in cui la sig.ra Lapalorcia sarebbe incorsa a causa del ritardo nell'inoltro del certificato medico.

E precisamente, il Dirigente del Settore Risorse Umane ha contestato alla dipendente la violazione dell'art. 25, co. 9, del CCNL di Comparto del 6.07.1995, ove è previsto che "il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa".

Pertanto, in considerazione della circostanza che il certificato medico attestante l'assenza per malattia della sig.ra Lapalorcia è pervenuto in data 27.07.2007, sebbene spedito tempestivamente in data 21.08.2007, l'Ente ha applicato alla lavoratrice la perdita del trattamento economico per 5 giorni in applicazione della Circolare del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 1/2006.

In altre parole, è accaduto che la ricorrente è stata destinataria, a sua insaputa, di <u>una vera e propria misura punitiva di evidente carattere disciplinare siccome legata da nesso eziologico al contestato inadempimento contrattuale nascente dalla presunta violazione dell'art. 21 comma 9 del CCNL cit..</u>

Sennonché, la misura afflittiva è stata irrogata nei confronti della dipendente saltando a piè pari l'intera procedura disciplinare legalmente prevista, dalla contrattazione collettiva e dal Regolamento interno, proprio a garanzia della posizione del lavoratore (ad es. la possibilità del lavoratore di farsi assistere dall'OO.SS., ecc. ecc.); viceversa l'Ente ha inteso applicare una non meglio identificata Circolare n. 1/2006 del Settore Risorse Umane, che di fatto si è sostituita agli istituti contrattuali del procedimento disciplinare, con grave nocumento per i principi di certezza e di legalità delle sanzioni disciplinari.

Difatti la Circolare n. 1/2006 cit. non può invadere campi riservati sia alla Delibera di G.P. n. 550/2004, recante il Regolamento per i procedimenti disciplinari dell'Ente (vedi art. 55 D.Lgs.vo n. 165/2001), sia alla contrattazione collettiva, a cui il comma 3 dell'art. 55 del T.U.P.I. rimanda per l'individuazione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni.

"In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, la legge ha attribuito alla contrattazione collettiva sia la disciplina del procedimento che l'individuazione della tipologia delle condotte costituenti illecito e delle relative sanzioni" (Cass. civile, sez. lav., 16 maggio 2003 n. 7704).

Ebbene, non v'è chi non veda che la contestazione relativa al ritardo, con cui la dipendente avrebbe inviato il certificato medico, <u>rientra espressamente nell'ambito di una ben definita e tipizzata ipotesi di violazione disciplinare</u>, ovvero quella prevista dall'art. 25, co. 4, lett. a) del CCNL 2002/2205 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nel quale è previsto quale illecito disciplinare proprio "l'inosservanza delle disposizioni di servizio, <u>anche in tema di assenze per malattia</u>, nonché dell'orario di lavoro".

Ora, per la suddetta violazione disciplinare, la contrattazione collettiva stabilisce quale misura affittiva per il lavoratore <u>la sanzione minima del rimprovero verbale o scritto fino a quella massima della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione</u>, con l'ulteriore specificazione che l'Amm.ne datrice dovrà applicare le summenzionate sanzioni <u>graduando l'entità</u> delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1 dell'art. 25 citato. Diversamente è accaduto che l'Ente ha applicato alla sig.ra Lapalorcia una sanzione <u>assolutamente sproporzionata</u> rispetto a quella "tipica" prevista dalla contrattazione collettiva, applicando, peraltro, una procedura

assolutamente <u>abnorme ed extra vagantem</u>, che non trova rispondenza alcuna nella disciplina contrattuale di comparto.

Con l'aggravante che alla ricorrente <u>è</u> <u>stata</u> <u>finanche irrogata una sanzione disciplinare assolutamente non prevista</u> per la violazione asseritamente commessa, <u>anzi addirittura più afflittiva</u> di quella effettivamente prevista dall'art. 25, co. 1, del CCNL 2002/2005, <u>ove è stabilita quale pena massima la multa di importo pari a 4 ore di retribuzione</u>, laddove alla lavoratrice è stata, invece, addirittura comminata una sanzione corrispondente alla perdita dell'intero trattamento economico per 5 giorni, <u>pari ad €. 312,13</u> !!

Ne consegue dunque la violazione del principio di legalità e tipicità delle sanzioni disciplinari affermato dall'art. 7, co. 1, dello Statuto dei Lavoratori, applicabile al pubblico impiego in ragione del rinvio operato dal più volte citato articolo 55, co. 2, del D.Lgs.vo n. 165/2001.

In definitiva: "il principio di tipicità e il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve trovare applicazione in tutti i settori del pubblico impiego" (Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7584; T.A.R. Liguria, sez. II, 1 agosto 2003, n. 911).

II

A quanto illustrato al punto che precede, al fine di cogliere in tutta la sua evidenza la illegittimità e la gravità della condotta della P.A. datrice, va, altresì, fatto osservare che, qualora si volesse seguire la logica promanante dalla Circolare n. 1/2006 e dallo stesso procedimento attivato dal Dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento, si perverrebbe all'incredibile conclusione che il lavoratore potrebbe in concreto essere destinatario di due sanzioni per la stessa vicenda fattuale.

Difatti, se si esamina la nota prot. n. 0009864 del 17.09.2007 del Dirigente del Settore Risorse Umane, si evince che il mancato rispetto della prescrizione stabilita dall'art. 21, co. 9, comporta – secondo l'aberrante tesi dell'Ente resistente – addirittura la possibilità che il dipendente, oltre a subire una sanzione "extra ordinem" siccome priva di qualsivoglia copertura legale e/o contrattuale, venga anche sottoposto al vero e proprio procedimento disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che una vicenda assolutamente banale come quella per cui si controverte possa condurre alla punizione del dipendente per ben due volte per lo stesso fatto, dando luogo ad una gravissima violazione di un principio fondamentale del nostra civiltà giuridica, quale il "ne bis in idem", applicabile pacificamente anche al procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

In definitiva, anche sotto tale profilo, si coglie l'illegittimità della condotta dell'Amm.ne datrice.

Ш

In via meramente subordinata, e solo laddove l'On.le Tribunale del lavoro dovesse rigettare le sopra avanzate argomentazioni, deve ulteriormente evidenziarsi che, dal provvedimento applicativo della sanzione patrimoniale, non si comprende assolutamente in che modo e secondo quale principio sia stata calcolata la perdita del trattamento retributivo, poiché l'unico criterio che la lavoratrice ha avuto modo di conoscere, ossia quello enunciato nell'atto di contestazione prot. n. 0009864 del 17.09.2007 – secondo cui l'inadempimento contrattuale "comporta il mancato pagamento del diritto alle prestazioni economiche relativamente alle giornate di ritardo; intendendosi per tali quelle comprese tra l'ultimo giorno per l'invio della certificazione ed il giorno della consegna

(...)" – non risulta coerente rispetto all'effettiva entità della sanzione poi applicata alla ricorrente.

Invero, non deve assolutamente sfuggire che la lavoratrice <u>è stata visitata</u> <u>dal medico fiscale dell'A.S.L. n. 1 di Paola (CS) il giorno 21 agosto 2007</u>, motivo per cui è ragionevole ritenere che, solo da quella data la sig.ra Lapalorcia è risultata materialmente in possesso della certificazione medico-legale da trasmettere all'Ente Provincia, con la conseguenza che i due giorni di tolleranza, per la spedizione della certificazione medica, <u>devono farsi decorrere dal giorno 24 agosto</u>.

Precedentemente alla data del 21 agosto – giorno della visita fiscale – la lavoratrice non poteva spedire all'Ente datore alcuna certificazione comprovante ufficialmente lo stato di malattia in cui versava, ragione per cui, in applicazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la Provincia di Benevento poteva – al massimo – disporre una trattenuta una sulla retribuzione di solo 4 giorni (dal 24 al 27 agosto).

§§§

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la sig.ra LAPALORCIA Maria Rosaria, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

Chiede

che il sig. Giudice designato, presso il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

a) In via principale, previa disapplicazione della Circolare del Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento n. 1/2006 e della nota del Settore Risorse Umane prot. n. 0009864 del 17.09.2007, accertare e dichiarare, la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità, ed, in ogni caso, l'improduttività di qualsivoglia effetto giuridico del provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento prot. n. 0010697 del 4.10.2007, e ciò in violazione dell'art. 55 D.Lgs.vo n. 165/2001, dell'art. 24 e 25 CCNL 2002/2005 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali e del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 550 del 18.10.2004;

- b) per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Amministrazione datrice al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 312,13, oltre interessi e rivalutazione, trattenuta sulla bustapaga di ottobre 2007 e pari alla retribuzione di 5 gg. lavorativi.
- c) In via meramente subordinata, in accoglimento delle deduzioni di cui al III° motivo di diritto del presente ricorso, disporre la riduzione della sanzione irrogata entro 4 gg. di trattamento retributivo;
- d) condannare la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., al pagamento dei diritti, spese ed onorari di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

CUMENTI ALLEGATI:

- Nota del Dirigente del Settore Risorse Umane prot. n. 0009864 del 17.09.2007.
- 2. Certificato del medico fiscale dell'A.S.L. n. 1 di Paola (CS) del 21.08.2007.
- 3. Giustificazioni della lavoratrice.
- 4. Provvedimento di applicazione della sanzione prot. n. 0010697 del

- 5. Nota del Dirigente del Settore Risorse Umane prot. n. 5035/2006.
- 6. Busta-paga mese di ottobre 2007.
- 7. Stralcio CCNL Regioni e Autonomie Locali 06.07.1995 (art. 21 e Capo V Norme disciplinari).
- 8. Stralcio CCNL Regioni e Autonomie Locali 2002/2005 del 22.01.2004 (titolo IV Disposizioni disciplinari).
- **9.** Regolamento della Provincia di Benevento per i procedimenti disciplinari.
- 10. Richiesta esperimento tentativo di conciliazione.
- **11.** Certificazione della D.P.L. attestante l'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione.

Benevento Iì, 14 febbraio 2008

Avv., Aldo Settembrini

Depositato in cancelleria oggi 20 2 08

Il Cancelliere

FRO

TRIBUNALE di BENEVENTO - Sez. LAVORO

II Presidente

visto il	ricorso	che	precede	lo	assegna	per	la	trattazione	al	G.U.L.	dott.
----------	---------	-----	---------	----	---------	-----	----	-------------	----	--------	-------

Dott an Ottudiu Chlariotti
Benevento, 28 - 2 - 08

II Presidente

Il Giudice del Lavoro

E' copia conforme all'originale

Benevento li 11 CANCELLIERE

SPECIO UNICO NOTIFICHE

PROVINCIA DE BENEVENTO, in fusione sui Presidente 17.

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA incaricata alla ricezione attracta.

0 2 MAG, 2008

UFFICIALE (CA)